

**Regolamento
d' applicazione della legge sul raggruppamento
e la permuta dei terreni
(del 9 aprile 1991)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

vista la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 relativa modificazione del 21 febbraio 1989,

d e c r e t a :

Autorità competente

Art. 1 Competente per l' applicazione della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT) è il Dipartimento dell' economia pubblica (in seguito abbreviato Dipartimento).

Domanda promovimento RT (Art. 2a)

Art. 2 La domanda di promovimento di un RT dev' essere accompagnata:

- dall' elenco proprietari con l' indicazione delle relative interessenze
- dall' elenco degli invii per raccomandata dei documenti per la votazione sul principio dell' esecuzione del raggruppamento terreni (RT)
- da un riassunto dell' esito della votazione
- dalle schede di voto originali.

Modificazione stato fisico dei fondi (Art. 6)

Art. 3 La richiesta d' autorizzazione per il taglio di alberi e di boschi deve essere accompagnata dalla concessione rilasciata dall' ingegnere forestale di circondario.

Pubblicazione progetto di massima (Art. 11)

Art. 4 L' avviso di pubblicazione del progetto di massima è intimato agli interessati per lettera raccomandata. A tale scopo i promotori del RT sono tenuti a fornire al Dipartimento gli elenchi degli interessati con i relativi recapiti.

Progetto particolareggiato (Art. 16)

Art. 5 Il progetto particolareggiato è allestito in base alle norme emanate dalla Sezione delle bonifiche fondiari e del catasto (SBC).

Atti NR (Art. 18)

Art. 6 ¹Il geometra assuntore del RT, con gli atti del nuovo riparto dei fondi (NR), consegna l' elenco delle servitù degli oneri fondiari e di ogni altro diritto reale limitato, soppressi o mantenuti, come pure delle servitù di nuova costituzione.

²Tale elenco è verificato dall' ispettore del registro fondiario.

Risarcimento per espropriazioni (Art. 19)

Art. 7 Il versamento dei risarcimenti ai proprietari espropriati a' sensi dell' art. 19 cpv. 2 della LRPT avviene nella misura del 90% con l' immissione in possesso provvisoria dei nuovi fondi. Il saldo avverrà con la regolazione dei conguagli definitivi.

(Desiderata) - Notifica diritti reali (Art. 20)

Art. 8 ¹Per l' audizione dei desiderata relativi al NR, il geometra invia a tutti gli interessati un estratto delle proprietà possedute prima del RT come pure i formulari per la notifica dei diritti reali preesistenti al 1912.

²L' ispettorato del registro fondiario invia al geometra un estratto dei diritti e delle servitù iscritte nel registro fondiario provvisorio.

Sussidi RT a carattere generale (Art. 24)

Art. 9 Il sussidio cantonale per i raggruppamenti terreni a carattere generale è graduato come segue:

- zone di montagna (secondo il catasto della produzione animale)
 - Comuni finanziariamente forti (zona inferiore e superiore): 35%
 - Comuni finanziariamente medi o deboli (zona inferiore e superiore): 40%

- zone del piano
 - Comuni finanziariamente forti (zona inferiore e superiore): 30%
 - Comuni finanziariamente medi (zona inferiore e superiore): 35%
 - Comuni finanziariamente deboli (zona inferiore e superiore): 40%.

Consegna nuovi fondi (Art. 35)

Art. 10 ¹Il geometra sottopone alla SBC il programma per la consegna dei nuovi fondi. Egli invia ai proprietari per lettera raccomandata l' avviso di convocazione, unitamente a un estratto planimetrico delle relative particelle con l' indicazione dei segni di confine posati sul terreno.

²Ogni proprietario è tenuto a presenziare, o a farsi rappresentare, alla consegna dei fondi. In tale sede verrà stilato un verbale attestante l' esistenza sul terreno dei segni di confine. La consegna verrà ritenuta validamente avvenuta anche nel caso di assenza ingiustificata del proprietario.

Approvazione definitiva NR (Art. 38)

Art. 11 L' approvazione definitiva del nuovo riparto dei fondi avviene previa verifica della terminazione da parte della SBC.

Acconti di contributo (Art. 43)

Art. 12 Nel caso di alienazione parziale o totale di fondi, il Consorzio RT provvede al riporto degli acconti di contributo versati dal venditore sul conto del compratore al quale comunica la sua situazione contabile nei confronti del Consorzio.

Sussidi di ricomposizione particellari (Art. 52)

Art. 13 Il sussidio cantonale per le opere di ricomposizione particellare è graduato come segue:

Nei comuni finanziariamente forti (zona inf. e sup.): 30%.

Nei comuni finanziariamente medi (zona inf. e sup.): 35%.

Nei comuni finanziariamente deboli (zona inf. e sup.): 40%.

Sussidi RT volontari (Art. 55)

Art. 14 Per il raggruppamento volontario in zone edificabili il sussidio è graduato come segue:

Nei comuni finanziariamente forti (zona inf. e sup.): 40%.

Nei comuni finanziariamente medi (zona inf. e sup.): 50%.

Nei comuni finanziariamente deboli (zona inf. e sup.): 60%.

Elenco interessati (Art. 13 e 57)

Art. 15 ¹L' ente promotore allestisce l' elenco degli interessati il quale, previo accertamento da parte del Consiglio di Stato, è pubblicato sul Foglio ufficiale con l' ordine di costituzione del Consorzio.

²Il Consorzio aggiorna costantemente tale elenco sulla base delle comunicazioni dell' ufficio dei registri e lo mette a disposizione, completo dei relativi recapiti, della SBC per le pubblicazioni previste dalle varie procedure.

Frazionamento terreni (Art. 75)

Art. 16 ¹Tutti i piani di mutazione riguardanti il frazionamento dei fondi vanno inoltrati al Municipio. Esso trasmette alla SBC i piani che riguardano i casi contemplati dai capoversi 3, 4 e 5 dell' art. 75 nonché quelli che interessano particelle di bosco o parzialmente boscate.

²Nel caso di frazionamenti di fondi soggetti alla legge sulla protezione della riva dei laghi del 20.11.1961 il Dipartimento dell' economia pubblica emanerà la sua decisione sentito il preavviso del Dipartimento dell' ambiente e delle pubbliche costruzioni. Nella decisione, il Dipartimento, se del caso, indicherà il calcolo per il trasporto degli indici, come pure il dispositivo per la menzione a RF.

Trapasso opere consortili (Art. 81)

Art. 17 Il Consorzio, con la richiesta per il trapasso a un altro ente pubblico delle opere consortili deve presentare al Dipartimento l' estratto censuario dei fondi in oggetto come pure gli estratti del verbale dell' assemblea consortile e del legislativo dell' ente subentrante riguardante la cessione - assunzione di dette opere.

Entrata in vigore

Art. 18 ¹Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

²Esso entra in vigore il 1° giugno 1991.

